

Federazione Italiana Giuoco Handball



PALLAMANO
DISCIPLINA OLIMPICA

Segreteria Generale

Roma, 12 febbraio 2008

Circolare n. 7/2008

Alle Società Affiliate
Agli atleti e tecnici
Ai Signori Consiglieri Federali
Ai Signori Revisori dei Conti
Ai Comitati e Delegazioni Regionali
Alle Delegazioni Provinciali
Ai Settori Federali
LORO INDIRIZZI

Oggetto: *Pubblicazione nuova stesura Regolamento di Giustizia e Disciplina.*

Si comunica che la Giunta Nazionale del C.O.N.I., nella riunione del 23 gennaio u.s., ha approvato le modifiche apportate al regolamento in oggetto che, in data odierna, viene pubblicato sul sito federale www.figh.it nella nuova stesura in vigore.

Si precisa, per una migliore lettura del regolamento, che le modifiche riguardano gli artt. 1-2-3-7-8-15-16-18-20-23-29-33-34-42-43-44-45-46-47-50-52-62.

Ferma restando la rilevanza di tutte le modifiche apportate, sulle quali si richiama l'attenzione dei destinatari della presente, appare in particolare opportuno segnalare i seguenti articoli:

- **art. 29** che prevede come il reclamo di parte in materia di posizione irregolare di tesserati deve essere preannunciato a mezzo fax o e-mail al Giudice Sportivo entro il giorno successivo a quello di disputa della gara, e che le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse al Giudice Sportivo entro il secondo giorno successivo al preannuncio di reclamo
- **art. 34** che attribuisce in primo grado alla Corte d'Appello Federale il giudizio in materia di violazione delle Norme sportive antidoping

- **art. 42** che sancisce come i reclami ed i ricorsi redatti senza motivazione o richieste e comunque in forma generica e/o indeterminata siano inammissibili
- **art. 44** che prevede come il reclamo avverso l'omologazione di una gara debba essere preannunciato a mezzo fax o e-mail entro il giorno successivo a quello di disputa della gara, ed inviato al Giudice Sportivo entro il secondo giorno successivo al preannuncio di reclamo
- **art. 45** che prevede, in caso di reclamo, l'utilizzo della procedura speciale nelle ultime tre giornate di ciascuna delle fasi in cui si articola eventualmente il campionato nazionale, nonché per tutta la poule scudetto e/o poule promozione e/o poule retrocessione
- **art. 46** che fissa l'esame, in caso di ricorso d'urgenza, prima della successiva gara nel corso della quale dovrà essere iniziato a scontare il provvedimento disciplinare oggetto del ricorso stesso
- **art. 47** che prevede, in caso di ricorso, l'utilizzo della procedura speciale nelle ultime tre giornate di ciascuna delle fasi in cui si articola eventualmente il campionato nazionale, nonché per tutta la poule scudetto e/o poule promozione e/o poule retrocessione

Distinti saluti.

Il Segretario Generale
Adriano Ruocco

